

**TRIBUNALE FEDERALE  
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento Proc. 0014/Fipm/2025

**Fatto e svolgimento del processo**

1. Con ricorso inviato via PEC in data 07.09.2025, la A.S.D. Gabbiano ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 1 settembre 2025, con cui è stata disposta la convocazione, per il giorno 15 novembre 2025 dell'Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, sostenendo che vi siano nell'elenco allegato evidenti errori e/o omissioni nell'attribuzione del numero dei voti agli aventi diritti (c.d. voti plurimi), con particolare riferimento alle società:

A.S.Dilettantistica FILOSPORT, A.S.Dilettantistica P.M. LIFE, TOR LUPARA SPORT A.S.D, IPPOCAMPO Società Sportiva Dilettantistica S.R.L., A.S. Dilettantistica FLAMINIO Pentathlon Moderno, IPPOLIFE S.S.DILETTANTISTICA SRL, A.S.Dilettantistica P.M. GUIDONIA, A.S.Dilettantistica P.M. RIOFREDDO, CINQUE PER TUTTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, A.S.Dilettantistica AQUILA ETNEA, A.S.Dilettantistica SABINAVIS Pentathlon Moderno, A.S.Dilettantistica ELITE, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATHLION ROMA, A.S.DILETTANTISTICA DNU SPORT.

**Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000



Ad avviso della ricorrente, risulta palesemente violato il dettato dell'art. 3, comma f, del Regolamento Tecnico della FIPM il quale recita: "*Classifica e Ranking - Nel caso in cui un atleta non abbia completato il 50% delle prove previste dalla competizione sportiva, questi permane nella classifica finale senza che però gli venga attribuito un punteggio ai fini del ranking*", circostanza che concorre alla determinazione del punteggio utile per l'assegnazione dei voti plurimi, secondo i criteri stabiliti dall'art. 18 commi 9, 10 e 11 dello Statuto FIPM, al punto che le altre consorelle sopra citate sarebbero stati attribuiti più voti nella tabella *rankig*.

In data 09.09.2025 perveniva memoria difensiva da parte delle società ASD élite, ASD Sabinavis PM, ASD Cinque per tutti, le quali ritengono il ricorso inammissibile e/o comunque infondato, in quanto indeterminato e generico, e comunque la norma *ex adverso* invocata non sarebbe comunque applicabile *ratione temporis*, in quanto modificata in data 09/06/2025,

2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

### **Motivi della decisione**

3. Prima di entrare nel merito della questione, in virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di esaminare in via preliminare un profilo di rito utile alla soluzione della vicenda oggetto di scrutinio.

In primis, il Tribunale aderendo al consolidato orientamento sposato dal Collegio di Garanzia (decisione n. 87 del 2021) ritiene sul punto che le deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario hanno la medesima natura delle deliberazioni del Consiglio Federale, in quanto il Commissario esercita i poteri del Presidente e/o del Consiglio Federale stesso.

Nel caso in esame, il Commissario ha esercitato i propri poteri, ai sensi dell'art. 13 e art 14 dello Statuto Federale, il quale stabilisce che le assemblee sono indette dal Consiglio



Federale e convocate dal Presidente della Federazione, ed ha convocato correttamente l'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva.

L'art. 53 CGS detta, poi, le regole, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, in merito all'impugnazione della convocazione dell'assemblea da parte del Commissario, *rectius* del Consiglio Federale, individuando, da un lato, i soggetti che possono impugnare la delibera del Consiglio Federale e, dall'altro, i motivi dell'impugnazione. In tal senso, i soggetti legittimati all'impugnazione sono i consiglieri assenti o dissenzienti, oppure il Collegio dei revisori dei conti, e le ragioni dell'impugnazione sono rappresentate, nella sostanza, dalle violazioni di legge (delibere contrarie alla legge, allo statuto, ai principi fondamentali del CONI). Per completezza di sistema, ai sensi dell'art. 53, comma 5, CGS, l'esecuzione delle delibere consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo statuto ed ai principi fondamentali del CONI, possono essere sospese anche dalla Giunta Nazionale del CONI. Quindi, il CGS, che si ispira, senza dubbio, al Codice civile, individua alcuni chiari principi, come sinteticamente individuati in precedenza, che permettono, solo a determinati soggetti ed entro determinati vincoli, l'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale. È pacifico, anche per i motivi che si esporranno, che gli anzidetti limiti determinano, in un sistema gerarchicamente organizzato, l'inammissibilità dell'impugnativa da parte di altri soggetti, non sussistendo, pertanto, alcun vuoto normativo. Il legislatore, anche del Codice civile, ha correttamente individuato i poteri degli associati all'interno delle persone giuridiche, indicando alcuni principi generali: da un lato, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente di qualunque associato; e, dall'altro, che le deliberazioni del consiglio, che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, possono essere impugnate solo da determinati soggetti e non dagli associati. Tale principio, che pervade l'intero Codice civile, trova fondamento nella necessità di assicurare la sicurezza dei rapporti giuridici instaurati con gli enti per il tramite dei loro rappresentanti che, diversamente, verrebbero irreparabilmente minati da una eccessiva instabilità degli atti decisori e, in particolare, degli atti di gestione dell'ente stesso. Quindi, mentre gli associati possono impugnare le deliberazioni dell'assemblea, di converso, come correttamente disciplinato dallo Statuto della FIPM, vi sono dei limiti soggettivi e oggettivi all'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale, che restano tali anche se assunte dal Commissario il quale, in quel momento, legittimamente svolge il ruolo dell'organo commissariato.



Così ricostruito l'impianto del vigente statuto della FIPM, i fatti che si sono succeduti possono essere, pertanto, ricondotti a sistema. Il Commissario Straordinario, esercitando i poteri del Presidente Federale e del Consiglio Federale, ha indetto le elezioni, in sostituzione del Consiglio Federale, convocando tramite delibera la XVI<sup>a</sup> Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM in data 15 Novembre 2025, con la relativa tabella voti allegata, della quale l'associazione sportiva chiede che venga rettificata in quanto illegittimità. Tale soggette, non trattandosi di quelli individuati ex art. 53, commi 2 e 5, CGS FIPM, cioè, un componente del Consiglio Federale assente o dissenziente, del Collegio dei revisori dei conti o, infine, la Giunta Nazionale del Coni, non è legittimato all'impugnazione. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva.

**4.** Fermo restando quanto sopra, che assorbe di per sé ogni valutazione circa il presente procedimento, il Tribunale, ad ogni buon conto evidenzia altresì che la società affiliata che intenda impugnare la tabella voti ha l'onere di allegare specifici elementi relativi al pregiudizio patito in conseguenza dell'avversata tabella, non potendo ciò ridursi ad una generica censura di carattere metodologico ovvero a considerazioni generali e sistematiche, ma deve essere sufficientemente determinata al fine di consentire una concreta valutazione circa il ricorso promosso. In buona sostanza, il ricorso nel caso in esame difetta, inoltre, di quegli elementi che sono stati ritenuti utili dalla monolitica giurisprudenza in argomento ai fini della configurazione dell'interesse ad agire e, in particolare, dell'attualità, della concretezza e della personalità dell'interesse (cfr., Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 luglio 2017, n. 3563; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734; id., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8364; id., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; id., 22 giugno 2006, n. 3947). Sotto tale profilo, l'interesse ad agire s'identifica comunemente nell'utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio. Quest'ultimo presupposto della domanda nel caso di specie difetta, essendosi la ricorrente limitata ad effettuare una censura di ordine generale, mentre riguardo al concreto e specifico interesse al ricorso si è limitata a richiamare gli allegati prodotti, ossia la tabella



in indicante il numero di voti, non supportata da alcun documento giustificativo al fine di dimostrare il suo concreto interesse ad ottenere il riconteggio.

**5.** Allo stesso tempo, da ultimo, il Tribunale evidenzia che la norma invocata dalla ricorrente, nella formulazione del 9 Giugno 2025, non si applica, *ratio temporis*, alle competizioni svoltesi precedentemente.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0014/2025/Fipm, rigetta il ricorso per le ragioni che precedono.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma,

PRESIDENTE      Scilla Malagoli

COMPONENTE      Stefano Pellacani (estensore)

COMPONENTE      Giovanni Smargiassi